

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3802 del 18/07/2017
Oggetto	D. LGS. N. 152/2006 ART. 208 - DITTA INDENNI GIUSEPPE - RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI STOCCAGGIO PER RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI (BATTERIE AL PIOMBO) SITO IN COMUNE DI RIVERGARO (PC) - LOC. ANCARANO SOTTO 171/A.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3882 del 14/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciotto LUGLIO 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D. LGS. N. 152/2006 ART. 208 – DITTA INDENNI GIUSEPPE – RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI STOCCAGGIO PER RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI (BATTERIE AL PIOMBO) SITO IN COMUNE DI RIVERGARO (PC) - LOC. ANCARANO SOTTO 171/A.**

**LA DIRIGENTE**

**Richiamato** il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" nonché la Legge Regionale 01/06/2006, n. 5, con la quale la Regione Emilia Romagna aveva delegato alle Province le funzioni già esercitate e ad essa attribuite dal medesimo D.Lgs. n. 152/2006 in materia di rifiuti;

**Preso atto** che con Legge 30/07/2015, n. 13, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 07/04/2014, n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae);

**Visti:**

- la legge 7.8.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la legge 7.4.2016, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

**Vista** la seguente documentazione:

- Delibera di G.P. 06/10/1997, n. 485/4, con la quale l'Amministrazione Provinciale autorizzava la ditta Indenni Giuseppe alla realizzazione e gestione del centro di stoccaggio per rifiuti speciali pericolosi (batterie al piombo) sito in Comune di Rivergaro (PC) - Loc. Ancarano Sotto 171/A;
- determinazione dirigenziale D.D. 20/06/2007, n. 1240, con la quale la Provincia di Piacenza ha rinnovato (da ultimo), sino al 30/06/2017, alla ditta Indenni Giuseppe, l'autorizzazione alla gestione del centro di stoccaggio di cui sopra
- istanza dell'08/06/2017 (prot. Arpae n. 6771), con la quale la ditta Indenni Giuseppe ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione del centro di stoccaggio di cui trattasi;
- nota prot. n. 4996 del 22/06/2017 (prot. Arpae n. 7486 in pari data) con cui il Comune di Rivergaro ha comunicato che "*nulla osta al rinnovo richiesto*";
- nota prot. PGPC/2017/7693 del 27/06/2017 con cui il Servizio Territoriale di Piacenza/C.S. Giovanni di Arpae si è espresso (con propria "relazione tecnica") evidenziando come "nulla osti" al rinnovo dell'autorizzazione in argomento nel rispetto di alcune condizioni;

**Acquisita** in data 28/06/2017 dalla Prefettura di Piacenza la "comunicazione antimafia" inerente alla ditta Indenni Giuseppe, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011, mediante verifica della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.);

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Visto** inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**Si ritiene**, sulla base di quanto sopra indicato, che possa procedersi, pertanto, al rinnovo dell'autorizzazione rilasciata (da ultimo) dalla Provincia di Piacenza con D.D. 20/06/2007, n. 1240, alla gestione del centro di stoccaggio in argomento assumendo il seguente provvedimento:

### **DISPONE**

per quanto indicato in narrativa di

- 1) **accogliere** l'istanza dell'08/06/2017 (prot. Arpae n. 6771) e di rinnovare, fino al **30/06/2022** - ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 - l'autorizzazione provinciale precedentemente rilasciata con D.D. 20/06/2007, n. 1240, alla ditta Indenni Giuseppe (P.IVA - 00120280334), con sede legale in Comune di Rivergaro (PC) - Loc. Ancarano Sotto 171/A, per la gestione del centro di stoccaggio per rifiuti speciali pericolosi, costituiti da batterie al piombo, sito sempre in Comune di Rivergaro (PC) - Loc. Ancarano Sotto 171/A, con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) la tipologia dei rifiuti per i quali è ammesso lo stoccaggio (operazioni D15/R13) è quella dei rifiuti speciali pericolosi di cui al comma 4 dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006, individuabili all'allegato "D" del medesimo Decreto legislativo con il seguente codice CER:

**160601\*** - batterie al piombo

- b) la capacità massima di stoccaggio non potrà superare le **24 t.**;
- c) i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dovranno essere a tenuta stagna e dotati di chiusura superiore nonché di idonea etichettatura a norma di legge indicante la natura e la pericolosità del rifiuto ivi contenuto;
- d) i contenitori di cui al precedente punto dovranno essere posizionati nell'apposita area individuata nella planimetria allegata all'istanza di rinnovo dell'08/06/2017;
- e) la movimentazione dei rifiuti e dei contenitori dovrà avvenire con particolare cura in modo da evitare sversamenti di liquidi elettrolitici sul terreno;
- f) i rifiuti stoccati dovranno essere successivamente smaltiti presso centri autorizzati o recuperati secondo le modalità previste dalla normativa vigente entro **12 mesi** dalla loro presa in carico;
- 2) **stabilire** che ai sensi dell'art. 208, comma 11 - lettera g) - del D.Lgs. n. 152/2006 - il titolare della presente autorizzazione dovrà prestare, entro il termine di **90 giorni dalla data di adozione del presente atto**, pena la revoca - previa diffida - dell'autorizzazione stessa in caso di inadempienza, una garanzia finanziaria a copertura dei costi di smaltimento e/o recupero degli eventuali rifiuti rimasti all'interno dell'impianto o di bonifica che si rendesse necessaria dell'area e delle installazioni fisse e mobili, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette, nel periodo di validità della garanzia stessa;
- 3) **quantificare** la garanzia finanziaria di cui sopra, a termini di cui all'art. 5 - punto 5.1.1 - della deliberazione G.R. n. 1991 del 13/10/2003, e della Legge n. 1 del 24/01/2011 in **€ 30.000,00** (importo minimo) e di specificare che la garanzia stessa potrà essere costituita nei seguenti modi, così come previsto dall'art. 1 della L. 10.06.1982, n. 348:
- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni, da versare presso la Tesoreria di Arpae gestita dall'UNICREDIT S.p.a. - via Ugo Bassi 1 - Bologna;

- da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/03/1936, n. 375, e successive modificazioni;
  - da polizza rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all'Albo IVASS;
- 4) **dare atto** che la suddetta garanzia finanziaria dovrà essere inviata a questa Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza indicando come **soggetto beneficiario l'Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna - via Po 5 - 40139 BOLOGNA (P.IVA/C.F. - 04290860370)**;
- 5) **evidenziare** che la scadenza della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla durata dell'autorizzazione **maggiorata di 2 anni** (quindi fino al 30/06/2024);
- 6) **precisare** che qualora si verifichi l'utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di questa Amministrazione, la garanzia stessa, in caso di continuazione dell'attività, dovrà essere ricostituita a cura della Ditta autorizzata, nella stessa entità di quella originariamente determinata con il presente atto autorizzativo;
- 7) **riservarsi** la facoltà di chiedere, prima della scadenza dei termini, il prolungamento della validità della garanzia medesima qualora emergano, a seguito delle verifiche attuate dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alla suddetta attività di smaltimento;
- 8) **dare atto** che il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto degli artt. 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione) e di quanto eventualmente previsto dal D.M. 17/12/2009 "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI);
- 9) **dare atto** inoltre che il presente provvedimento non comporta spese né riduzione di entrata.

Sottoscritta dalla Dirigente Responsabile della  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**